

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P. IVA: 02095920514



DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 30-08-2018

Il responsabile del servizio: *NOCENTINI DANIELA*

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI DANIELA

Istruttore MUNICCHI LUCIA

OGGETTO:

**RETTIFICA REQUISITO DI ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE
LOCAZIONI PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che i comuni hanno l'obbligo di esercitare e tra queste la funzione fondamentale dei servizi sociali;

CONSIDERATO che in data 29 novembre 2011 si è costituita tra i comuni di Montemignaio, Castel San Niccolò, Stia, Poppi, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Chiusi della Verna, Castel Focognano e Talla, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino;

DATO ATTO che, dalla data del 01.01.2014 a seguito dell'estinzione dei comuni di Pratovecchio e Stia si è costituito il nuovo comune Pratovecchio Stia e che, secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 70/2013, il suddetto comune non è obbligato all'esercizio delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, con la convenzione stipulata in data 29.01.2014 e le relative proroghe, tra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ed il Comune di Pratovecchio Stia è stato stabilito che l'Unione dei Comuni Montani del Casentino svolgerà, tra l'altro, le funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e gli interventi di integrazione al reddito mediante contributi economici straordinari e ordinari ad esclusione degli asili nido e delle RA ed RSA;

DATO ATTO che lo Statuto dell'Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima e che con Delibera della Giunta dell'Unione n. 123 del 12 dicembre 2012 è stata approvata la definitiva organizzazione dell'Ente nella quale si individuano i servizi attinenti alla funzione fondamentale dei servizi sociali, tra cui anche quelle inerenti il contributo affitti;

RICHIAMATA la Determinazione n. 978 del 01.08.2018, con la quale è stato approvato il bando e la relativa modulistica per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998, con scadenza il 10 settembre 2018;

RICHIAMATA la nota inviata dalla regione Toscana, ns. prot. n. 14270 del 28.08.2018, con la quale viene comunicato che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018 è stata dichiarata la non conformità alla Costituzione in merito alla limitazione per gli immigrati della possibilità di beneficiare del contributo canoni di locazione di cui all'art. 11 delle Legge n. 431/98;

RITENUTO pertanto di prendere atto della suddetta sentenza e di cassare quanto disposto nel bando all'art. 1, comma 2 paragrafo 2 "Per i cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea il richiedente deve autocertificare la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione", la dichiarazione all'interno della domanda per l'assegnazione del contributo che prevede la residenza, per i cittadini stranieri, così come sopra previsto, oltre ad annullare l'allegato riferito alla medesima questione;

DATO INOLTRE ATTO che, per mero errore materiale, nella domanda di ammissione, diversamente da come è stato previsto nel bando è stato indicato che, al fine di provvedere a verificare l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine è stata richiesta la certificazione di impossidenza anche ai cittadini di paesi esteri aderenti all'Unione Europea;

RITENUTO quindi di procedere alla rettifica del bando approvato con determinazione n. 978 del 01.08.2018, come di seguito indicato:

- annullamento del 2° paragrafo, dell'art. 1, comma 2, che riporta: "*Per i cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea il richiedente deve autocertificare la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione*" relativa alla dichiarazione all'interno della domanda per l'assegnazione del contributo e l'allegato alla domanda, riferito alla medesimo oggetto;
- esclusione dall'obbligo della presentazione della certificazione di impossidenza dei cittadini appartenenti all'Unione Europea;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla rettifica del bando approvato con determinazione n. 978 del 01.08.2018, come di seguito indicato:
 - annullamento del 2° paragrafo, dell'art. 1, comma 2, che riporta: "*Per i cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea il richiedente deve autocertificare la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione*" relativa alla dichiarazione all'interno della domanda per l'assegnazione del contributo e l'allegato alla domanda, riferito alla medesimo oggetto;
 - esclusione dall'obbligo della presentazione della certificazione di impossidenza dei cittadini appartenenti all'Unione Europea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA